


IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DEL 01/08/2012

**Decreto n. 1319 del 18 Luglio 2014**

**Procedimento espropriativo e/o di occupazione temporanea delle aree finalizzate alla realizzazione dell'Edificio Pubblico Temporaneo (EPT), Lotto 1, costituito dall'Edificio Scolastico Temporaneo del Comune di Galliera, Area 1A EST.
Liquidazione, a seguito di accettazione, dell'indennità di occupazione temporanea e di espropriazione dell'area privata catastalmente intestata alla ditta Galuzzi Andrea sita nel Comune di Galliera (Bo) al Foglio 43 mappale 477 (originato dall'accorpamento dei mappali 84, 268, 269, 270, 394 e 396),**

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;

Visto l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Visto il Decreto Legge 06 giugno 2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01 agosto 2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;

Visto l'articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla Legge 07.08.2012 n. 134 recante "misure urgenti per la crescita del paese";

Visto l'articolo 6 del D.L. 26.04.2013 n. 43 convertito, con modificazioni, nella L. 24 giugno 2013, n. 71, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015", che tra gli altri, proroga al 31.12.2014 lo stato di emergenza nei territori colpiti dagli eventi calamitosi;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Visto in particolare il comma 1 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012, che recita: "i Commissari delegati di cui all'art. 1 comma 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi – destinati all'alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo "E" o "F", ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 – ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiamo avuto assicurata altra sistemazione nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi";

Preso atto che il comma 2 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012 dispone che i "Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate";

Visto il "Programma Operativo Scuole" approvato con ordinanza n. 13 del 25/07/2012 e successive modifiche e rimodulazioni, il quale prevede la realizzazione di edifici scolastici provvisori per tutte quelle scuole che non possono essere riparate per consentire lo svolgimento dell'attività didattica nell'anno scolastico 2012-2013.

Rilevato che i Comuni e le Province interessate hanno provveduto ad inviare l'indicazione delle aree all'interno delle quali realizzare gli edifici scolastici provvisori;

Considerato che il "Programma Operativo Scuole" è stato sottoposto al Comitato Istituzionale, istituito ai sensi dell'ordinanza n. 1 dell'8 giugno 2012, che lo ha condiviso;

Rilevato, altresì, che nelle more della definizione complessiva della rimodulazione del programma di cui al punto che precede, con ordinanza n. 6 del 31/01/2013 e successive modifiche e integrazioni si è provveduto alla localizzazione delle aree ed a disporre la loro occupazione d'urgenza, cui è conseguita la contestuale redazione dello stato di consistenza e l'immissione in possesso delle aree, previa redazione dei relativi verbali, agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato;

Preso atto che ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.L. 83/2012, in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, la localizzazione delle aree costituisce variante delle stesse e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione;

Tenuto conto che con ordinanza n. 38 del 28 marzo 2013 e successive modifiche e integrazioni, è stata approvata la documentazione e gli atti di gara per la procedura aperta per la realizzazione degli Edifici Pubblici Temporanei (EPT), per una spesa complessiva pari ad € 5.790.800,00 la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;

Dato atto che, a seguito dell'esperimento della procedura aperta per la realizzazione degli Edifici Pubblici Temporanei (EPT), da parte del Commissario Delegato, sono stati avviati i lavori di realizzazione e ampliamento, richiesti dalle Amministrazioni Comunali di riferimento, delle strutture provvisorie ultimate e ubicate sui lotti in argomento, e laddove ultimati sono in corso le operazioni di collaudo;

Considerato che gli edifici scolastici temporanei, e le relative opere di urbanizzazione, pur avendo carattere provvisorio, sono comunque destinati ad una durevole utilizzazione, in relazione al periodo di tempo necessario per la ricostruzione degli edifici scolastici distrutti o alla riparazione di quelli gravemente danneggiati e pertanto inagibili;

Considerato altresì che risulta opportuno, stante la realizzazione delle urbanizzazioni effettuate sulle aree occupate e stante la necessità di dover garantire la continuità nell'utilizzo delle realizzazioni costruite da parte delle popolazioni colpite ed agli enti pubblici di riferimento, procedere all'esproprio di talune aree sulle quali insistono le predette strutture;

Rilevato che a seguito del decreto n. 131 del 05/11/2012 è stato decretato di avvalersi dell'Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate) al fine di effettuare le operazioni di immissione in possesso, nonché la determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione e/o di occupazione temporanea;

Dato atto che conseguentemente per la determinazione delle indennità descritte ci si è avvalsi della competenza dell'Agenzia delle Entrate che ha elaborato le predette quantificazioni in schede dedicate ad ogni proprietà interessata e conservate agli atti dell'Autorità Espropriante;

Tenuto conto che il comma 4 dell'art. 10 del D.L. 83/2012 prevede che l'indennità provvisoria e/o quella di occupazione temporanea vada determinata entro 12 mesi dalla data di immissione in possesso e che, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.P.R. 327/2001, con decreto del Commissario Delegato n. 1282 dell'11/11/2013, si è proceduto in tal senso, notificando alle ditte interessate dal procedimento espropriativo, l'indennità provvisoria determinata, come detto, dalla competente Agenzia delle Entrate di Bologna e allegata al decreto in parola;

Rilevato che il Commissario Straordinario ha comunicato l'avvio del procedimento finalizzato all'espropriazione delle aree in argomento;

Considerato che le aree oggetto di esproprio site in comune di Galliera (Bo) e individuate al Foglio 43 mappali 84, 268, 269, 270, 394 e 396 sono state accorpate nel mappale 477;

Tenuto conto che a seguito della notificazione effettuata alla Ditta in oggetto, è pervenuta la comunicazione di accettazione dell'indennità proposta da parte del Sig. Galuzzi Andrea nato a San Pietro in Casale (Bo) il 20/04/1968 e residente in Via G. Marconi 51, 41015 Galliera (Bo), codice fiscale GLZNDR68D20I110Z;

Dato atto che la ditta sopraindicata ha dichiarato di essere proprietaria del bene sito nel Comune di Galliera (Bo) al Foglio 43 mappale 477 (originato dall'accorpamento dei mappali 84, 268, 269, 270, 394 e 396), di avere piena disponibilità e libertà dello stesso, che il predetto bene è libero da vincoli e gravami e di non effettuare alcun atto di disposizione sui beni;

Dato atto che la ditta proprietaria, con l'atto di accettazione (in Allegato), ha preso atto dell'accatastamento effettuato acconsentendo agli adempimenti necessari per la sua corretta formalizzazione, senza nulla pretendere ed eccepire in merito;

Considerato che gli importi della procedura in oggetto trovano copertura finanziaria nei quadri economici dedicati agli interventi descritti, la cui copertura finanziaria è stata assicurata con le ordinanze ed i decreti per gli stessi adottate.

Ritenuto di dover procedere, conseguentemente, alla liquidazione dell'indennità;

Visti:

- il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità";
- la Legge Regionale 19 dicembre 2003, n. 37, "Disposizioni in materia di espropri", e successive modifiche e integrazioni;

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

DECRETA

1) di dare atto:

- a. che le aree oggetto della presente procedura espropriativa, site in comune di Galliera (Bo) e individuate al Foglio 43 mappali 84, 268, 269, 270, 394 e 396 sono state accorpate nel mappale 477;
- b. che i beni oggetto di esproprio sono stati immessi nel possesso del Commissario Delegato con la redazione di verbale di stato di consistenza e di immissione in possesso, agli atti dell'Autorità Espropriante;
- c. che in base alla convenzione tra il Commissario Delegato e l'Agenzia delle Entrate di Bologna, sono state redatte le stime dei valori dei beni oggetto del procedimento, in base alle quali sono state determinate e notificate le indennità dovute;

2) per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, di liquidare l'indennità di espropriazione e di occupazione temporanea dell'area di cui al punto 1) sita in Comune di Galliera (Bo) al Foglio 43 mappale 477 (originato dall'accorpamento dei mappali 84, 268, 269, 270, 394 e 396) e catastalmente intestata alla ditta Galuzzi Andrea, nato a San Pietro in Casale (Bo) il 20/04/1968 e residente in Via G. Marconi 51, 41015 Galliera (Bo), codice fiscale GLZNR68D20I110Z per l'importo complessivo di € 344.619,64 (diconsi Euro trecentoquarantaquattromilaseicentodiciannove/64), al lordo delle ritenute, importo corrispondente al 100% dell'indennità, accettato dalla proprietà, come da atto che si allega al presente decreto;

3) di dare atto che, agli effetti fiscali, le somme liquidate sono assoggettate alla ritenuta di legge del 20% a seguito della qualificazione dell'area di cui al Certificato di Destinazione Urbanistica, agli atti dell'Autorità Espropriante, in "Ambito Urbano Consolidato di Qualità (AUC-A)"; si invoca l'esenzione dall'imposta di registro (art. 57,

comma 8 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986), l'esenzione dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie (art. 10, comma 3 del D. Lgs. n. 23 del 14/03/2011), l'esenzione dall'imposta ipotecaria (art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 347 del 31/10/1990) e dall'imposta catastale (art.10, comma 3 del D.Lgs. n. 347 del 31/10/1990), come altresì specificato dall'Agenzia delle Entrate con sua Circolare n. 2/E del 21/02/14 "Modifiche alla tassazione applicabile, ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, agli atti di trasferimento o di costituzione a titolo oneroso di diritti reali immobiliari - Articolo 10 del D.Lgs.14 marzo 2011, n. 23";

- 4) di dare atto che l'importo di cui al punto 2) trova copertura finanziaria nei quadri economici dedicati agli interventi descritti, nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dell'1.08.2012, accreditate sulla contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna – D.L. 74/12", aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna, ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 dello stesso Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122;
- 5) di dare mandato all'Agenzia di Protezione Civile di procedere alla emissione degli ordinativi di pagamento relativi all'indennità di espropriazione e di occupazione temporanea, per complessivi € 344.619,64, come segue:
 - per € 275.695,71 (diconsi Euro duecentosettantacinquemilaseicentonovantacinque/71), al netto delle ritenute, da corrispondere mediante bonifico bancario, a favore del Sig. Galuzzi Andrea, da eseguirsi sul conto corrente della Cassa di Risparmio di Cento, intestato a Galuzzi Andrea IBAN IT39X061153683500000005680, modalità concordata nell'atto di accettazione allegato al presente decreto,
 - per € 68.923,93 (diconsi Euro sessantomilanovecentoventitre/93) a titolo di ritenute alla fonte;
- 6) di dare atto che con successivo provvedimento, a norma dell'art. 20, comma 14, D.P.R. 327/2001, si procederà all'emissione del decreto di esproprio, quantificando e liquidando in quella sede le imposte e spese correlate agli adempimenti successivi.

Bologna li, 18 Luglio 2014

Vasco Errani


DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE

Preliminare e irrevocabile, espressa ai sensi dell'art. 20 e 45 del DPR 327/2001, finalizzata all'adozione del provvedimento di trasferimento della proprietà in luogo dell'atto di cessione volontaria in corso di espropriazione.

Procedimento espropriativo e/o di occupazione temporanea delle aree finalizzate alla realizzazione dell'Edificio Pubblico Temporaneo (EPT).

Preso atto il Dichiarante:

- che con ordinanza n. 6 del 31/01/2013 e successive modifiche e integrazioni si è provveduto alla localizzazione delle aree ed a disporre la loro occupazione d'urgenza, cui è conseguita la contestuale redazione dello stato di consistenza e l'immissione in possesso delle aree, previa redazione dei relativi verbali, agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato;
- che ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.L. 83/2012, in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, la localizzazione delle aree costituiva variante degli stessi e produceva l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione nonché dichiarazione di pubblica utilità;
- che, a seguito dell'esperimento della procedura aperta per la realizzazione degli Edifici Pubblici Temporanei (EPT), da parte del Commissario Delegato, sono stati avviati i lavori di realizzazione e ampliamento, richiesti dalle Amministrazioni Comunali di riferimento, delle strutture provvisorie ultimate e ubicate sui lotti in argomento, e laddove ultimati sono in corso le operazioni di collaudo;
- che con il Decreto n. 1282 del 11/11/2013, si è provveduto alla determinazione dell'indennità provvisoria, in base al comma 4 dell'art. 10 del D.L. 83/2012, nei termini di legge, regolarmente notificata;
- che i terreni meglio identificati nel prospetto riepilogativo già notificato, sono stati inclusi nell'elenco dei beni oggetto del procedimento espropriativo per la realizzazione degli Edifici Pubblici Temporanei promosso dal Commissario Delegato per la ricostruzione;
- che le aree, oggetto di esproprio e del presente atto di accettazione, site in comune di Galliera (Bo) e individuate al Foglio 43 mappali 84, 268, 269, 270, 394 e 396 sono state tutte accorpate nel mappale 477;

Che la proprietà può addivenire alla stipulazione della cessione volontaria del bene ai sensi degli artt. 20 e 45 del DPR 327/2001;

Tutto ciò premesso

La Proprietà identificata catastalmente nel Sig. Galuzzi Andrea nato a San Pietro in Casale (Bo) il 20/04/1968 e residente in Via G. Marconi 51, 41015 Galliera (Bo), codice fiscale GLZNR68D20I110Z, e catastalmente individuata al Foglio 43 mappale 477 (originato dall'accorpamento dei mappali 84, 268, 269, 270, 394 e 396) del comune di Galliera (Bo);


10/07/2014

DICHIARA

1. Di condividere, ai sensi dell'art. 20, comma 5, del DPR 327/2001, l'indennità proposta e quantificata all'allegato 1 del Decreto n. 1282 del 11/11/2013, notificato, relativamente ai beni ivi elencati, dichiarando l'irrevocabilità della stessa e l'assenza di diritti di terzi sul bene medesimo, precisando che a seguito dell'avvenuta accettazione l'importo è stato conseguentemente calcolato nella misura complessiva di € 275.695,71 al netto delle ritenute;
2. Di non dover fornire ulteriore documentazione da depositare presso la Struttura del Commissario Delegato, che costituisca elemento per la corresponsione dell'indennità (art. 20, citato, comma 8);
3. Di impegnarsi a depositare idonea documentazione comprovante la piena e libera proprietà del bene ai fini del pagamento diretto dell'indennità condivisa e accettata;
4. Di prendere atto che il bene insistente sull'area è stato preventivamente accatastato a proprio favore e che in virtù del presente atto di accettazione, con il quale accetta l'indennità proposta e ivi quantificata con piena soddisfazione di quanto dovuto, acconsente al corretto accatastamento e volturazione dell'area a favore del Commissario Delegato senza nulla pretendere ed eccepire in merito;
5. Di convenire, ai sensi dell'art. 20, comma 11 del DPR 327/2001, che in luogo dell'atto di cessione volontaria del bene, l'Autorità espropriante provvederà ad adottare il provvedimento di trasferimento della proprietà del bene a favore del Commissario Delegato, corrispondendo, precedentemente al predetto trasferimento, l'indennità oggetto della presente accettazione, mediante bonifico bancario da eseguirsi sul conto corrente della Cassa di Risparmio di Cento, intestato a Galuzzi Andrea IBAN IT39X0611536835000000005680.
6. Di dare atto che l'atto di trasferimento del bene sarà adottato dall'autorità espropriante che ne curerà, a proprie spese, tutte le repertorizzazioni, trascrizioni, volture e registrazioni;
7. Di essere a conoscenza che il pagamento dell'indennità sarà eseguito con norme della contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna – D.L. 74/12", aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna;
8. Di ritenersi soddisfatto e tacitato con il ricevimento delle somme sopraindicate e che nessun altro compenso o indennità di sorta potrà essere pretesa per titoli o motivi non inclusi ed indicati specificatamente nella presente liquidazione;
9. Di dare atto che rimane a carico dell'espropriato la definizione di pendenze gravanti sulle aree oggetto della presente procedura espropriativa e di tacitare eventuali coloni, mezzadri, affittuari o qualunque altro interessato, per tutto ciò che può competere in seguito ed indipendentemente dall'espropriazione. Nelle somme oggetto dell'indennizzo è compresa ogni indennità per scorpori, tagli piante, frutti pendenti, oneri di recinzioni, separazioni di fondi qualora fossero intervenute, deprezzamenti, indennità per passaggi, soppressioni o deviazioni di strade, scoli ed ogni altro;
10. Di non effettuare alcun atto di disposizione sui beni;
11. L'Autorità espropriante è tenuta ad eseguire, a propria cura e spese, il frazionamento delle aree oggetto del presente procedimento, se ed in quanto necessario.

Bologna, 10/07/2014

Per la Proprietà

